

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2023
614/2023/R/EEL

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE INCENTIVANTE
L'INCREMENTO DELLA RESILIENZA DELLE RETI ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE, PER IL
PERIODO 2019-2024

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1277^a *bis* riunione del 27 dicembre 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2018, 668/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 534/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL, recante l'approvazione del Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il semiperiodo 2020-2023 e, in particolare, il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2020, 500/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2021, 370/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 370/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2021, 536/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 722/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 722/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2023, 69/2023/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 296/2023/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 aprile 2023, 173/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 173/2023/R/EEL);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2023, 423/2023/R/EEL;
- le osservazioni in risposta al documento per la consultazione 173/2023/R/EEL, pubblicamente disponibili sul sito internet dell’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli da 79bis a 79septies del TIQE disciplinano un meccanismo di premi e penalità applicabile a interventi che incrementano la resilienza delle reti di distribuzione dell’energia elettrica (di seguito anche: interventi) per il periodo 2019-2024;
- nel documento per la consultazione 173/2023/R/EEL l’Autorità ha presentato orientamenti per l’aggiornamento di alcuni aspetti del meccanismo incentivante gli investimenti per l’incremento della resilienza delle reti di distribuzione, in particolare ha indicato:
 - al capitolo 17, la possibilità di escludere, su istanza dell’impresa distributrice, dal meccanismo incentivante interventi già ammessi (interventi presentati dal 2019 al 2022), a condizione che:
 - l’intervento sia ancora da avviare, specificando inoltre nell’ambito del medesimo documento, la possibile definizione di investimenti avviati come quelli con percentuale di investimento sostenuto al 31 dicembre 2022 superiore al 10% rispetto al costo di investimento previsto;
 - il rapporto tra benefici e costi stimati dell’intervento sia inferiore a 1;
 - al capitolo 18, l’applicazione del meccanismo incentivante per le istanze successive ad aprile 2023 alle sole imprese distributrici con almeno 100.000 clienti finali;
 - al capitolo 19:
 - la consuntivazione degli interventi fino all’anno 2027 (ovvero al 30 giugno 2027);
 - per gli interventi ammessi entro aprile 2023 al meccanismo incentivante, con forte ritardo (ossia non entrati in esercizio neanche entro il 31 dicembre 2026), una penalità pari al 25% dei costi attesi invece che il 25% dei costi a consuntivo (non potendo essere quantificati i costi a consuntivo);
 - al capitolo 20, uno schema incentivante aggiornato per le istanze successive ad aprile 2023, con le seguenti caratteristiche:
 - sola premialità, per ragioni di semplicità e efficacia del meccanismo incentivante, in quanto la potenziale penalità impone un rischio economico per l’impresa - rischio potenzialmente incrementato dagli effetti di ritardo di realizzazione, anche per autorizzazioni tardive, e di incremento dei costi - che potrebbe costituire un disincentivo implicito a proporre e realizzare interventi per l’incremento della resilienza;

- premio pari al 10% o al 15% del beneficio netto attualizzato (inferiore a quanto previsto nella regolazione attuale: 20% del beneficio netto attualizzato), salvo dimezzamento nel caso di un semestre di ritardo e annullamento nel caso di due o più semestri di ritardo;
- beneficio netto calcolato in riferimento ai soli benefici B1, B2, B3, B4 (benefici correlati alla riduzione di interruzioni per eventi estremi e alla riduzione di interruzioni ordinarie) di cui alla scheda n. 7 del TIQE, escludendo cioè i benefici correlati ad altri *driver*;
- al capitolo 21, un'unica valorizzazione per l'energia non fornita, pari a 27 euro/kWh, indipendentemente dalla tipologia di utenza (domestica o non domestica), ai fini del calcolo dei benefici attesi;
- con la deliberazione 296/2023/R/EEL, è stato, tra l'altro, disposto:
 - al punto 3, l'ipotesi di valore dell'energia non servita pari a 27 euro/kWh per l'elaborazione di eventuali analisi costi benefici per investimenti di sviluppo delle reti di distribuzione;
 - al punto 6, il termine del 31 gennaio 2024 per la futura istanza di ammissione di nuovi investimenti al meccanismo incentivante e il termine del 30 giugno 2024 per la relativa decisione da parte dell'Autorità;
 - al punto 6, la conferma dei previgenti termini del 30 giugno 2023 e del 30 giugno 2024 per la consuntivazione dell'avanzamento degli interventi già ammessi al meccanismo incentivante.

CONSIDERATO CHE:

- in esito alla consultazione:
 - in merito agli orientamenti espressi nel capitolo 17, in generale si condivide la proposta; gli operatori hanno osservato che:
 - per interventi non ancora avviati si debbano intendere quelli che presentano un costo di investimento già sostenuto al 31 dicembre 2022 inferiore al 10% rispetto al costo di investimento inizialmente previsto;
 - ai fini del calcolo dei premi e delle penali, sia necessario escludere (i) dalla rendicontazione gli extra-costi dovuti a fattori esogeni non prevedibili e documentati e (ii) quegli interventi per i quali il necessario iter autorizzativo non venga finalizzato in un tempo congruo rispetto alla media, tenuto conto della zona territoriale in cui è previsto l'intervento stesso;
 - in merito agli orientamenti espressi nel capitolo 18, in generale si condivide la proposta, mentre un'associazione di imprese distributrici propone di mantenere la possibilità di presentazione di interventi da parte di tutte le imprese distributrici direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale;
 - in merito al capitolo 19, in generale si condivide la proposta; inoltre, una impresa distributtrice ritiene necessario:

- un prolungamento del meccanismo di incentivazione degli interventi resilienza, almeno a copertura del periodo 2024-2027, considerando come data ultima di conclusione degli interventi il 31 dicembre 2027;
- proseguire con le analisi dei modelli del rischio idrogeologico al fine di valutare l'inserimento nei piani resilienza anche di queste tipologie di intervento che consentirebbero di valutare possibili mitigazioni degli impatti analoghi a quelli recentemente verificatesi in Emilia-Romagna;
- in merito al capitolo 20:
 - in generale si condivide la modifica del meccanismo incentivante (di sola premialità) ma mantenendo il livello di potenza di incentivo attuale (pari al 20% del beneficio netto);
 - una impresa distributrice ritiene opportuno che venga rimosso oppure rimodulato il *cap* ad oggi applicato nell'algoritmo di calcolo della premialità ottenibile (attualmente pari al 25% dei costi attesi) e ritiene che potrebbe essere alzato al 30÷35% oppure potrebbe essere calcolato sulla base dei costi consuntivati e non su quelli preventivati;
 - un'altra impresa distributrice propone di recepire nel meccanismo di calcolo dei costi e dei benefici l'effetto inflattivo e di riportare l'attualizzazione sia dei costi effettivi sia dei benefici previsti all'anno di conclusione degli interventi;
 - un'impresa distributrice e un'associazione propongono un portafoglio più ampio di categorie di beneficio, includendo gli effetti di *hosting capacity* per elettrificazione dei consumi e la riduzione di energia non immessa;
- in merito al capitolo 21:
 - due operatori e due associazioni non condividono l'orientamento di modificare la valorizzazione dell'energia non fornita;
 - alcuni di loro osservano che tale previsione potrebbe rendere estremamente difficoltosa per l'impresa distributrice l'individuazione di interventi caratterizzati da un rapporto tra benefici e costi stimati dell'intervento superiore a 1 (e in ogni caso la premialità potrebbe avere un valore molto esiguo);
 - un'impresa distributrice non condivide una valorizzazione basata sull'energia non fornita che è tipica delle reti di trasmissione a favore del parametro già utilizzato per la distribuzione che valuta la numerosità dei clienti beneficiari dell'intervento resilienza;
 - un'altra impresa distributrice condivide l'opportunità di aggiornare valorizzazioni risalenti allo studio dell'Autorità del 2003 e segnala opportunità di analisi in relazione alla regolazione incentivante della continuità e all'impatto di interruzioni lunghe e brevi.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno aggiornare le tempistiche relative all'ammissione degli interventi al meccanismo incentivante gli investimenti per l'incremento della resilienza delle reti di distribuzione dell'energia elettrica per il 2024, con un limitato posticipo rispetto a quanto previsto dalla deliberazione 296/2023/R/EEL;
- sia opportuno confermare l'orientamento di esclusione, su istanza dell'impresa distributrice, di interventi non ancora avviati con benefici attualizzati potenzialmente inferiori ai costi attualizzati stimati, così da permettere di indirizzare gli investimenti delle imprese distributrici verso attività a maggiore valore per il sistema elettrico;
- a tale riguardo, in relazione alle incertezze di stima, sia opportuno che il rapporto benefici/costi funzionale all'esclusione sia superiore all'unità per intercettare i rischi di peggioramento del rapporto B/C durante la fase di realizzazione e, riguardo la condizione funzionale a definire l'investimento come avviato, sia opportuno accogliere la proposta emersa in sede di consultazione;
- la conferma del suddetto orientamento ricomprenda in parte la richiesta emersa in sede di consultazione di trattare in modo specifico gli iter autorizzativi con tempi (significativamente) superiori alla media e che, d'altro canto, l'alea relativa ai ritardi autorizzativi rispetto al valore medio nazionale debba ritenersi inclusa nelle caratteristiche del meccanismo incentivante;
- sia opportuno confermare l'orientamento di applicazione del meccanismo incentivante alle imprese distributrici con almeno 100.000 clienti finali, per ragioni di semplicità e coerenza con la disciplina dei piani di sviluppo;
- sia opportuno confermare l'orientamento a un'evoluzione del meccanismo incentivante in ottica solo premiale, per tenere conto delle segnalazioni degli operatori riguardo i rischi di extra-costi e di extra-tempi rispetto a quanto previsto a piano;
- a tale riguardo, si possano accogliere parzialmente le richieste delle imprese distributrici di incremento della premialità, facendo riferimento ai benefici inflazionati all'anno di entrata in esercizio, così da considerare l'evoluzione dei benefici rispetto ai benefici riferiti all'anno di pianificazione, in linea con la logica di considerare i costi effettivi consuntivati invece dei costi stimati e riferiti all'anno di pianificazione, e fissando il livello di premialità al 15% dei benefici netti (ossia, benefici B1, B2, B3, B4, meno i costi effettivi consuntivati);
- sia opportuno confermare l'orientamento di completamento della consuntivazione nell'anno 2027, su cui non si sono registrate particolari osservazioni;
- sia infine opportuno confermare l'utilizzo di un'unica valorizzazione per l'energia non fornita pari a 27 euro/kWh, indipendentemente dalla tipologia di utenza (domestica o non domestica), ai fini del calcolo dei benefici attesi come peraltro già disposto in relazione ai piani di sviluppo al punto 3. della deliberazione 296/2023/R/EEL; al riguardo, è bene evidenziare come la *survey* dello studio Terna pubblicato con la deliberazione 370/2021/R/EEL ha riguardato le stesse categorie di clienti (domestici, commercio/servizi, industriale) che sono tipicamente

analizzate in questo tipo di indagini e che quasi il 90% dell'energia sulla rete di trasmissione è prelevata dai clienti connessi alle reti di distribuzione; inoltre una eventuale riduzione del peso 49% associato al segmento industriale (per meglio riflettere la segmentazione della clientela connessa alle sole reti di distribuzione) porterebbe a una modesta riduzione e non a un incremento del valore dell'energia non fornita;

- il perimetro degli interventi per l'incremento della resilienza già includa i fenomeni legati al dissesto idrogeologico (articolo 77, comma 3, lettera b) del TIQE) e che quindi non siano necessarie ulteriori azioni in merito;
- non sia opportuno escludere dalla rendicontazione gli extra-costi dovuti a fattori esogeni non prevedibili e documentati, in quanto lo schema incentivante è fondato sul concetto di condivisione all'impresa di parte dei benefici netti, che sono intrinsecamente riferiti al totale dei costi effettivi rendicontati;
- non sia opportuno accogliere la proposta di prolungamento del meccanismo di incentivazione a copertura del periodo 2024-2027, visti gli interventi che verranno definiti dall'Autorità con separato provvedimento per il periodo di regolazione 2024-2027 riguardo l'incentivazione degli investimenti di sviluppo delle reti di distribuzione; in tale sede potrà anche essere considerata la proposta di un'impresa distributrice di estendere il perimetro delle categorie di beneficio

DELIBERA

1. di modificare il punto 6 della deliberazione 296/2023/R/EEL come di seguito:
 - a) le parole “un'unica scadenza al 31 gennaio 2024” sono sostituite da “un'unica scadenza al 28 febbraio 2024”;
 - b) le parole “un'unica scadenza al 30 giugno 2024” sono sostituite da “un'unica scadenza al 31 luglio 2024”;
2. di prevedere che entro il 28 febbraio 2024, le imprese distributrici possano presentare istanza di esclusione di interventi in precedenza ammessi al meccanismo incentivante l'incremento della resilienza di cui al Titolo 10 della Parte I del TIQE, nel caso gli interventi abbiano registrato al 31 dicembre 2022 un avanzamento di costi di investimento inferiore al 10% del costo di investimento previsto e siano caratterizzati da un rapporto tra benefici attualizzati e costi attualizzati inferiore a 1,5, fornendo le relative evidenze;
3. di prevedere che l'Autorità decida sulle istanze di cui al punto 2. entro il 31 luglio 2024;
4. di modificare il Titolo 10 della Parte I del TIQE come di seguito:
 - a) all'articolo 78, comma 5, dopo le parole “orizzonte di piano)” sono aggiunte le parole “, fatte salve le tempistiche definite al punto 6 della deliberazione 296/2023/R/EEL”;

- b) all'articolo 79bis, comma 1, le parole “realizzati dalle principali imprese distributrici” sono sostituite da “realizzati oppure previsti e non completati dalle principali imprese distributrici”;
- c) all'articolo 79bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma “79bis.5 A partire dal 2024 sono eleggibili a solo premio gli interventi di cui al presente articolo proposti dalle imprese distributrici alla cui rete sono connessi almeno 100.000 clienti finali.”;
- d) all'articolo 79ter, comma 4, le parole “di cui al comma 79ter.2” sono eliminate;
- e) all'articolo 79ter, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma “79ter.5 A partire dagli interventi ammessi all'incentivazione dal 2024, il premio per ogni intervento è pari a $(B'-C') \cdot 0,15$ ove questo prodotto ha segno positivo, in cui B' il valore dei benefici B1, B2, B3 e B4 di cui alla Scheda n. 7 attesi in occasione della prima inclusione dell'intervento nel Piano resilienza, eventualmente ricalcolato come definito alla lettera a) del precedente comma 79ter.2 ed è inflazionato all'anno di completamento dell'intervento sulla base della variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi. Ai fini della monetizzazione dei benefici B1 e B3, il coefficiente di valorizzazione dell'energia non fornita è pari a 27 euro/kWh non fornito per tutti i clienti. Il premio è ridotto del 50% nel caso in cui la data di effettivo completamento dell'intervento venga posticipata di un semestre rispetto alla data di completamento del medesimo intervento indicata in occasione del primo inserimento dell'intervento nel Piano resilienza. Il premio è annullato nel caso il completamento dell'intervento sia posticipato di almeno due semestri o non avvenga comunque entro il 2026.”;
- f) all'articolo 79quater, dopo il comma 2, lettera b), è aggiunta la seguente lettera “c) 25% di C nel caso in cui l'intervento non sia completato entro il 31 dicembre 2026.”;
- g) all'articolo 79quater, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma “79quater.4 Per gli interventi ammessi all'incentivazione dal 2024 non sono previste penalità.”;
- h) all'articolo 79quinquies, comma 3, le parole “dal 2020 al 2025 l'Autorità determina” sono sostituite da “dal 2020 al 2027 l'Autorità determina” e a fine comma sono aggiunte le parole “Nelle determinazioni dell'anno 2027, vengono inoltre determinate le penalità per interventi non completati entro il 31 dicembre 2026.”;
- i) all'articolo 79septies, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma “79septies.5 Entro il 30 giugno di ogni anno tra il 2024 e il 2027, le principali imprese distributrici comunicano all'Autorità, per gli interventi ammessi completati nell'anno precedente e da completare alla fine dell'anno precedente, le informazioni di cui al comma 78.6 secondo le modalità operative definite dagli Uffici.”;

5. di pubblicare la presente deliberazione, il TIQE e la deliberazione 296/2023/R/EEL, come integrati e modificati dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini